


Associazione Seniores Energia



Statuto

dell'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE



Associazione Seniores Energia

<i>Associazione Seniores Energia</i>

<i>TITOLO I</i>	3
<i>DENOMINAZIONE – SEDE</i>	3
<i>Art.1</i>	3
<i>Art.2</i>	3
 <i>TITOLO II</i>	 3
<i>FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE</i>	3
<i>Art.3</i>	3
<i>Art.4</i>	3
<i>Art.5</i>	4
<i>Art.6</i>	4
 <i>TITOLO III</i>	 5
<i>SOCI</i>	5
<i>Art.7</i>	5
<i>Art.8</i>	5
<i>Art.9</i>	5
<i>Art.10</i>	6
 <i>TITOLO IV</i>	 6
<i>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</i>	6
<i>Art.11</i>	6
<i>Art.12 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</i>	6
<i>Art.13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO</i>	7
<i>Art.14 ASSEMBLEA DEI SOCI E/O DELEGATI</i>	7
<i>Art.16 LA DELEGAZIONE/IL DELEGATO</i>	8
<i>Art.17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</i>	8
<i>Art.18 L'ORGANO DI CONTROLLO</i>	8
 <i>TITOLO V</i>	 9
<i>IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO</i>	9
<i>Art.19</i>	9
<i>Art.20</i>	9
 <i>TITOLO VI</i>	 10
<i>REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO</i>	10
<i>Art.21</i>	10
<i>Art.22</i>	10
 <i>TITOLO VII</i>	 10
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	10
<i>Art.23</i>	10

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta socio culturale denominata "Associazione Seniores Energia", più avanti chiamata ASE o semplicemente Associazione.

Articolo 2

- 1. L'Associazione, promossa dalla Flaei-Cisl (Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane), ha sede legale in Roma via Salaria n.83 e può dotarsi di sedi e unità distaccate, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.*
- 2. È retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.*

TITOLO II

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'Associazione Seniores Energia si propone, nell'esclusivo interesse dei propri associati, il fine di:

- 1. promuovere la solidarietà civile, culturale e sociale tra i lavoratori del Settore elettrico, i pensionati e le loro famiglie, favorendo forme aggregative. L'Associazione vuole essere un luogo di riflessione e di elaborazione, mutate dai principi ispiratori e dai valori della Flaei; si propone di valorizzare il patrimonio di risorse umane, valoriali e ideali con impegno attivo e diretto in attività e iniziative autonomamente promosse o in sinergia con la medesima Flaei e la Fondazione Enèrgeia, aventi sede in Roma;*
- 2. perseguire obiettivi di sussidiarietà, di valorizzazione della persona, della famiglia e di eguaglianza delle opportunità, ispirandosi ai principi della Costituzione Repubblicana;*
- 3. promuovere, in totale autonomia dai partiti politici, azioni per obiettivi di giustizia sociale, di sviluppo economico e civile, ambientalmente e socialmente sostenibile, riconoscendosi nei valori di un libero mercato regolato ed equilibrato;*
- 4. diffondere i valori della democrazia partecipata, della libertà di espressione e di pensiero, di rispetto e tutela per lo sviluppo della società aperta, la pace tra i popoli, la giustizia sociale, il merito, l'affermazione della cultura delle regole e della legalità.*

Articolo 4

- 1. L'attività dell'Associazione si incentra sullo studio, la ricerca e documentazione, inchieste e sondaggi, sulla proposta condivisa, la sperimentazione, lo scambio di esperienze, le iniziative editoriali e, più in particolare, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori del sindacato e della politica orientata al benessere sociale, dell'economia locale, dei problemi consumeristici e del lavoro, delle problematiche giovanili, di genere e degli anziani, dell'energia e dell'ambiente, del tempo libero, del turismo e della cultura.*
- 2. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà dotarsi di proprie strutture e potrà supportare, a richiesta, le attività sindacali di Flaei e/o Enèrgeia, nella distinzione dei ruoli e delle rispettive rappresentanze, e/o collegarsi con strutture esterne di altre entità simili, nonché compiere ogni operazione strumentale ritenuta utile.*

3. *L'Associazione svilupperà in autonomia le attività che, autorizzate dal centro, sono promosse nei singoli territori, ovvero agendo direttamente in sede centrale in un quadro di ottimizzazione delle risorse, di efficienza e di efficacia della propria azione.*
4. *In particolare:*
 - a) *sviluppa iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché di soggetti politici locali, associativi ed istituzionali sui problemi inerenti all'oggetto sociale in sinergia con la FLAEI;*
 - b) *sollecita la partecipazione alle sue attività dei colleghi in pensione o iso pensione, in mobilità o altro istituto di protezione sociale, ma anche di quanti abbiano legami attivi o indiretti con il Settore elettrico, dei corpi intermedi e della società organizzata, senza distinzione di appartenenza, purché funzionali al raggiungimento coerente degli obiettivi perseguiti dall'Associazione;*
 - c) *collabora o gestisce corsi di formazione politica o professionale, attività di studio e/o di ricerca;*
 - d) *produce, distribuisce e diffonde materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico;*
 - e) *promuove ed organizza seminari, incontri, dibattiti, borse di studio, manifestazioni;*
 - f) *produce sistemi interattivi di partecipazione, anche virtuali, e divulga stampati, periodici, materiale didattico e quant'altro necessitato;*
 - g) *elabora, in via autonoma o su incarico, studi e ricerche e/o piani di fattibilità per finalità solidaristiche e sociali;*
 - h) *organizza convegni, mostre, attività di formazione professionale, attività culturali, progetti educativi, scolastici ed extra-scolastici, produce strumenti audiovisivi e multimediali coerenti con le finalità dell'Associazione; aderisce e sviluppa sistemi di cooperazione e di assistenza patronale, fiscale e consumeristica;*
 - i) *sviluppa progetti di solidarietà sociale, assistenziale, umanitaria a favore dei lavoratori elettrici/pensionati dell'energia e delle loro famiglie; progetti di gestione e conservazione del patrimonio documentale della FLAEI; promuove e gestisce reti socio-solidali, incontri sociali, lo sviluppo culturale, artistico e sportivo, nonché la presenza nelle scuole per affermare la sicurezza e l'orientamento al lavoro; iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente e interventi in caso di calamità naturali o emergenze.*
5. *Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione, oltre che con FLAEI ed Enèrgeia (o altri soggetti ad esse subentranti), potrà stabilire e mantenere rapporti con ogni struttura e/o istituzione pubblica o privata competente ai diversi livelli.*

Articolo 5

1. *L'Associazione Seniores Energia sviluppa la propria azione di volontariato su tutto il territorio italiano, anzitutto agevolando l'aggregazione sociale tra lavoratori elettrici attivi ed in pensione, incluse le rispettive famiglie.*
2. *L'Associazione potrà articolarsi in Delegazioni di rappresentanza territoriale, espressione delle istanze operative locali, che, in relazione alla presenza associativa, come da regolamento, possono assumere una struttura gestionale locale analoga a quella nazionale. In caso di partecipazione a progetti finanziati da enti o amministrazioni pubbliche, sono previste forme di partecipazione delle Delegazioni su specifica delega del Presidente dell'Associazione, adottando modalità operative, responsabilità giuridiche e amministrative definite.*

Articolo 6

1. *L'Associazione non ha fini di lucro.*
2. *È escluso l'esercizio di attività commerciali che non siano svolte in maniera minoritaria e/o comunque ausiliaria e/o secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.*

3. *L'Associazione, oltre ad essere regolata dal presente statuto e dal Regolamento attuativo che sarà emanato, agisce nei limiti del Codice civile, delle leggi statali e regionali che disciplinano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.*
4. *La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo lo scioglimento anticipato deliberato dagli organi competenti.*
5. *L'Associazione non fa riferimento ad alcun soggetto "politico", non partecipa direttamente a competizioni elettorali e svolge la propria attività in completa autonomia culturale, seppure in coerenza con i principi statutari della Flaei-Cisl.*
6. *Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione a/di organismi, entità, soggetti anche di diversa natura, italiani ed esteri, con i quali, nel rispetto della propria autonoma azione, condividere momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.*
7. *L'Associazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni. od Enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.*

TITOLO III

SOCI

Articolo 7

L'Associazione è aperta a lavoratori e pensionati iscritti o che sono stati iscritti alla Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI), nonché a persone giuridiche che condividano gli scopi e l'azione dell'Associazione Seniores Energia e che esprimano l'intenzione di partecipare mediante l'adesione al presente Statuto.

1. *Con l'iscrizione, il socio si impegna al pagamento delle quote associative.*
2. *Il Consiglio Direttivo del livello di competenza, per comprovati motivi, può respingere la richiesta di adesione.*
3. *Le modalità di adesione e la conferma di ammissione sono disciplinate da specifico regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.*

Articolo 8

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione Seniores Energia.

1. *Sono soci ordinari tutti coloro che, a domanda e condividendo ogni lineamento costituente il presente Statuto, vengono ammessi dalla Delegazione territoriale o dal Consiglio Direttivo di competenza.*
2. *Sono definiti soci aggregati, le persone giuridiche e/o le organizzazioni/associazioni che, ispirate da finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo nazionale.*

Articolo 9

1. *I soci partecipano a tutte le iniziative e/o eventi pubblici promossi dall'Associazione ed intervengono alle assemblee con diritto di voto.*
2. *Il voto in assemblea può essere esercitato direttamente o per delega scritta.*
3. *Ogni socio. ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una sola delega per socio.*
4. *I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.*
5. *I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota associativa entro il termine di scadenza fissato dall'assemblea.*

6. *Le modalità di iscrizione e revoca sono decise dagli Organi dell'Associazione.*

Articolo 10

1. *Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.*
2. *La qualità di associato cessa esclusivamente per:*
 - a) *recesso o morte del socio;*
 - b) *mancato pagamento della quota sociale annua;*
 - c) *esclusione, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea su istruttoria e pronunciamento dei Proviviri.*
3. *Il recesso ha effetto immediato.*
4. *I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dell'eventuale quota o contributo versato. La comunicazione al socio dell'avvenuta ammissione deve avvenire in forma certificata.*
5. *I soci sono obbligati a:*
 - a) *rispettare il presente statuto, il suo regolamento attuativo e il codice etico, nonché ogni decisione democraticamente deliberata dall'Associazione;*
 - b) *versare la quota associativa annuale ed eventuali quote straordinarie di sostegno deliberate dal Consiglio Direttivo;*
 - c) *cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.*

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

1. *Sono organi di rappresentanza dell'Associazione Seniores Energia:*
 - a) *il Presidente;*
 - b) *il Consiglio Direttiva (Nazionale o di Delegazione),*
 - c) *l'Assemblea dei Soci e/o dei Delegati;*
 - d) *il Collegio dei Proviviri;*
 - e) *l'Organo di controllo*
 - f) *il Delegato territoriale.*
2. *Le cariche sono gratuite, hanno durata di quattro anni e sono rinnovabili.*
3. *Una carica può essere ricoperta al massimo per due mandati.*

Articolo 12

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. *Il Presidente è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni nell'ambito del Consiglio Direttivo tra tutti i soci dell'Associazione. È responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano l'attività dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le Autorità. Esercita la firma sociale.*
2. *Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo nazionale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano anagraficamente in carica. Per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, può affidare ad altri membri del Consiglio, oppure a singoli soci, compiti specifici.*
3. *In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti necessari alla tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte dell'organo competente.*
4. *Il Presidente, in particolare:*

- sovrintende alla gestione dell'Associazione ed esegue ogni atto necessario al suo funzionamento;
 - esegue gli atti che costituiscono attuazione di delibere consiliari e gli atti dovuti In forza di legge e di contratto;
 - definisce la eventuale struttura organizzativa dell'Associazione, previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri Organi.
5. Il Presidente può conferire deleghe ad altri componenti del Consiglio direttivo per specifiche competenze, anche su proposta del Consiglio stesso. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da due a otto Consiglieri soci, eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno in rappresentanza della FLAEI Cisl e due scelti tra i Soci fondatori.
2. Il Consiglio si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e per la validità delle sue delibere deve essere presente la metà più uno dei suoi membri. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio stesso. Nella richiesta va specificato l'Ordine del Giorno su cui deliberare.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La convocazione deve essere inviata tramite e-mail, lettera o fax almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione (tre giorni in caso di urgenza).
5. Fermo restando i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Presidente, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
6. Il Consiglio, in particolare, cura l'attuazione delle linee politico-programmatiche e degli orientamenti culturali dell'Associazione; adotta gli indirizzi operativi e convalida, entro il 31 marzo di ogni anno, i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera l'ammontare della quota associativa; elegge i componenti degli organi della Fondazione Enèrgeia - Nuove Energie Ideali e Morali, nei casi previsti dagli artt. 8 e 15 dello Statuto della Fondazione stessa.
7. Allo stesso modo, può elaborare e proporre regolamenti per l'espletamento e la disciplina dell'attività dell'Associazione che l'Assemblea è chiamata ad approvare.
8. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza del Consiglio lo reputi utile per questioni d'importanza associativa.
9. È convocato, altresì, dal Presidente anche su richiesta scritta e motivata di almeno 4 consiglieri componenti l'Organismo.
10. La carica all'interno del Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di membro dell'Organismo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 14

ASSEMBLEA DEI SOCI E/O DELEGATI

1. È costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, i quali hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.
2. Le Assemblee si articolano per livello: territoriale per i soci ricadenti in una delegazione territoriale, nazionale per l'insieme dell'Associazione, alla quale partecipano i Delegati eletti nelle singole realtà territoriali.

3. *L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, indicare/assumere le linee programmatiche all'Associazione, approvare i bilanci preventivo e consuntivo, valutare il lavoro con riferimento al programma precedentemente deliberato; pronunciarsi su ogni atto di competenza affidato dal presente Statuto.*
4. *L'Assemblea nazionale elegge il Consiglio direttivo ed il Presidente, nomina il Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo.*
5. *L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Delegato, ciascuno per il proprio livello di competenza. La convocazione può essere richiesta al Presidente anche dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo dei delegati in carica, dietro motivazione sottoscritta.*
6. *L'Assemblea di Delegazione è indetta mediante affissione nella sede sociale della convocazione e dell'ordine del giorno e, almeno otto giorni prima della riunione, tramite lettera o fax, e-mail o quant'altro equivalente. L'Assemblea nazionale è convocata tramite gli stessi mezzi con dieci giorni di preavviso.*
7. *L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, tranne il caso che si debba procedere al rinnovo delle cariche sociali.*
8. *L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In casi di parità prevale il voto del Presidente. Per le delibere riguardanti lo Statuto e le relative modifiche, nonché lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nazionale delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati, in prima convocazione, ovvero, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in seconda convocazione.*
9. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente o Delegato.*
10. *L'Assemblea, su indicazione del Presidente, conferisce l'incarico di verbalizzare l'andamento dei propri lavori ad un socio/delegato.*
11. *Il verbale è sottoscritto, oltre che dal verbalizzante, dal Presidente o Delegato e raccolto in uno specifico libro verbali. Al verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.*
12. *Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.*

Articolo 16

LA DELEGAZIONE/IL DELEGATO

1. *In ogni ambito territoriale, provinciale/regionale, è costituita una o più Delegazioni rappresentate da Delegati eletti dai soci dell'ambito stesso. L'articolazione territoriale delle Delegazioni è decisa dal Consiglio Direttivo in base alle prescrizioni del Regolamento di attuazione.*
2. *La Delegazione è l'istanza più prossima ai soci e alle loro necessità; costituisce l'espressione operativa e la sede delle azioni concrete sviluppate a favore degli iscritti. In ogni territorio dove la Delegazione agisce, le funzioni possono essere svolte in modo strutturato o di volta in volta adattate agli specifici obiettivi.*
3. *La Delegazione non ha veste autonoma né sotto il profilo giuridico, né sotto quello economico.*
4. *La rappresentanza è assicurata dal Delegato che ogni quattro anni viene eletto tra tutti i soci ricadenti nell'ambito del territorio di riferimento*

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. *Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna la cui attività è improntata a principi di autonomia e indipendenza.*

2. *Le incompatibilità al ruolo sono indicate nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.*
3. *Ha il compito di decidere, preve istruttorie adeguate, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, del Regolamento e delle norme elettorali.*
4. *È composto di tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea tra i soci in possesso di specifiche competenze e onorabilità. In assenza di persone/disponibilità adeguate al ruolo è possibile selezionare membri esterni non associati.*
5. *Il Collegio è convocato dal Presidente.*
6. *In caso di decadenza o dimissioni, di uno o più membri, l'Assemblea provvede alla sostituzione.*

Articolo 18

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. *L'Organo di controllo è formato da uno a tre membri nominati dall'Assemblea ogni quattro anni che sono irrevocabili.*
2. *Sono scelti tra i soci per provata competenza e onorabilità e sono preposti, in autonomia e indipendenza, al controllo amministrativo adempiendo alle loro funzioni in coerenza con le normative statutarie e regolamentari.*
3. *Per assicurare idoneità al ruolo, in mancanza di adeguate risorse interne, possono essere elettivamente selezionate persone esterne all'Associazione. Il Presidente del collegio è eletto tra i componenti l'organismo.*
4. *L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

TITOLO V

IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

1. *L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:*
 - a) *quote associative e contributi di soci;*
 - b) *sovvenzioni, conferimenti e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;*
 - c) *sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti Pubblici nazionali o esteri;*
 - d) *entrate derivanti da convenzioni o prestazioni rese a terzi o a enti pubblici;*
 - e) *entrate riconducibili ad attività commerciali e produttive marginali od occasionali;*
 - f) *donazioni, sottoscrizioni lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;*
 - g) *dalla quota di sostegno erogata dall'Ente promotore FLAEI-CISL.*
2. *Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili, immobili e altre utilità che sono o diverranno di proprietà della stessa, nonché del patrimonio devoluto da altre associazioni, in caso di loro scioglimento. Il patrimonio e gli altri beni in uso all'Associazione non possono essere destinati a fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto.*

Articolo 20

1. *L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà convalidare il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di Aprile.*
2. *Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede di riferimento dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.*
3. *Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, quello finanziario la situazione patrimoniale dell'Associazione, elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.*
4. *Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.*
5. *È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*
6. *Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati ai bilanci successivi e comunque al perseguimento degli scopi sociali.*

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 21

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea nazionale.

Articolo 22

1. *Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.*
2. *In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1. *Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice civile e dalla specifica normativa vigente.*